



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE
ECONOMICO AI FINI DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi
di lavoro EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. CIG: ZCD33CA691**



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

INDICE

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 2 - DURATA.....	3
ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 4 – PRESTAZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	8
ART. 6 – PERSONALE: REQUISITI E OBBLIGHI	8
ART. 7 – CONSEGNA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA.....	9
ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA'	9
ART. 9 – PENALI.....	9
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO.....	12
ART. 12 - PAGAMENTO A SALDO.....	13
ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA.....	13
ART. 14 – RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE.....	13
ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 16 – RECESSO.....	14
ART. 15 – RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO.....	14
ART. 18 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.....	14
ART. 19 – REVISIONE PREZZI.....	15
ART. 20 – RISERVATEZZA.....	15
ART. 21 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	16
ART. 22 – INCOMPATIBILITÀ.....	16
ART. 23 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO.....	16
ART. 24 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI.....	16
ART. 25 – CLAUSOLE CONSIP.....	17
ART. 26 – CONTROVERSIE.....	17
ART. 27 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	17
ART. 28 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	17
ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	17
ART. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	17
ART. 31 - RINVIO.....	17

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Jesi intende affidare il Servizio di GESTIONE Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (con assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm e ii), tramite Trattativa diretta, in caso di unico partecipante, o Richiesta di Offerta (R.D.O.), ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nella presente Richiesta di Offerta e nei suoi documenti allegati sono oggetto di accettazione senza condizioni o riserva alcuna da parte dell'operatore economico; l'Operatore Economico, con l'atto di presentazione della offerta sul sistema MePa, accetta tale vincolo ed il presente documento dovrà essere reso firmato digitalmente dall'Operatore Aggiudicatario dell'Appalto per presa visione ed accettazione integrale dei contenuti dello stesso.

ART. 2 - DURATA

Il presente appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, dei quali gli ultimi 24 mesi sono subordinati ad una valutazione tecnica di regolare esecuzione al termine dei primi 12 mesi.

Al termine della durata del servizio o in caso di cessazione anticipata dello stesso, l'Appaltatore è tenuto a garantire, previa richiesta della stazione appaltante, la prosecuzione del servizio in regime di temporanea proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di mesi 6 (sei). In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale.

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore stimato dell'appalto è il seguente:

base d'asta € 10.622,60 annui (comprese prove evacuazione) per n. 3 anni = € 31.867,80 al netto di oneri previdenziali, se dovuti, ed iva;

opzione proroga per ulteriori mesi 6 (escluse le prove evacuazione) pari ad € 4.142,55 al netto di oneri previdenziali, se dovuti, ed iva;

valore stimato dell'appalto: € 36.010,35 al netto di oneri previdenziali, se dovuti, ed iva;

ART. 4 – PRESTAZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le attività di servizio sono sommariamente di seguito indicate:

1. Assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con i compiti e le attribuzioni derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

2. Redazione e aggiornamento Documento valutazione dei Rischi (DVR);
3. Redazione ed aggiornamento Piano di Emergenza (PdE);
4. Prove di Evacuazione annuali.

Prestazioni da eseguirsi

Il servizio di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dovrà essere espletato da persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, nel caso in cui il soggetto proposto dalla ditta aggiudicataria non fosse ritenuto idoneo per motivi collegati all'esperienza maturata nel settore della sicurezza o a prestazioni ritenute inadeguate dal Datore di Lavoro, questi dovrà essere sostituito con altro soggetto e successivamente, se accettato, designato dal Datore di Lavoro quale "responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione".

L'incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare dagli artt. 33-37, a carico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché del supporto al Datore di lavoro nello svolgimento dei compiti suoi propri ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche se non espressamente richiamate nel presente documento, e precisamente (a titolo indicativo ma non esaustivo):

1. assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione dei compiti e delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008;
2. redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D.Lvo 81/2008 e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso; Si specifica che le strutture comunali sono le seguenti:

n°	Città	Indirizzo	Superficie (1)	N° Lavoratori
1	Jesi	Via XX Luglio (nido Romero)	595	11
2	Jesi	Via Acquaticcio (Magazzino, spogliatoio, autorimessa scuolabus)	2170	10
3	Jesi	Via San Giuseppe (biblioteca ragazzi)	510	1

4	Jesi	Via Posterma (ex tribunale)	350	4
5	Jesi	Via XV Settembre (Palazzo Pianetti-pinacoteca)	2800	7
6	Jesi	Piazza Colocci (Palazzo della Signoria-biblioteca)	1850	6
7	Jesi	Piazza Indipendenza (Palazzo Municipale)	4172	121
8	Jesi	Piazza Oberdan (magazzini muratori e falegnami)	1250	12
9	Jesi	Via Conti (scala mobile)	18	4
10	Jesi	Via Mura Occidentali (uffici demografici)	650	13
11	Jesi	Piazza Ghislieri (uffici tributi)	265	10
12	Jesi	Polizia Locale	390	36
13	Jesi	Museo dell'arte e della stampa	700	1 (stesso dipendente del 3)
14	Jesi	Ufficio Turismo	30	1

(1) I valori sono da intendersi indicativi e non vincolanti per l'Amministrazione ed hanno il solo obiettivo di consentire al Fornitore di organizzarsi per il sopralluogo.

3. valutazione del rischio di esposizione a rumore in ambiente di lavoro ai sensi del titolo VIII capo II del D.Lgs. n. 81/2008;

4. valutazione del rischio chimico ai sensi dell'art. 28 e artl 223 del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato ai regolamenti UE n. 453/2010 e CE n. 1272/2008 (REACH E CLP);

5. valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti e puerpere ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 151/2001;

6. valutazione del rischio dello stress lavoro-correlato ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., titolo I, sezione II – valutazione dei rischi, art. 28 “Oggetto della valutazione dei rischi, comma 1-bis;

7. valutazione del rischio da utilizzo di videoterminali (vdt) ai sensi del Titolo VII, art. 174, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008;

8. valutazione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi ai sensi

- dell'art. 28 e titolo VI art. 169 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
9. valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni in ambiente di lavoro ai sensi del titolo VIII, capo III, del D.lgs. 81/2008;
 10. identificazione dell'esposizione e valutazione qualitativa dei rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM) in applicazione del capo IV del titolo VIII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 11. elaborazione delle procedure di gestione della sicurezza, dei piani di emergenza, di pronto soccorso, antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato ai sensi dell'art. 18, lettera t del D.Lgs. n. 81/2008;
 12. revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;
 13. effettuazione delle esercitazioni antincendio, con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze previste dalla normativa vigente, per assicurare la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nella attività lavorative relative alla propria sede di lavoro, previo incontro con gli addetti alle squadre antincendio/evacuazione, finalizzato all'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prove e previo incontro formativo con i lavoratori partecipanti alla prova di evacuazione, con successiva registrazione dell'esito delle stesse;
 14. consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo;
 15. assistenza al Datore di lavoro per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalto di servizi e/o opere (DUVRI) particolarmente complessi;
 16. collaborazione ed interrelazione con il datore di lavoro, il medico competente, e gli addetti al servizio prevenzione e protezione;
 17. incontri con il Datore di Lavoro dell'Ente, Responsabili di Settore dell'organizzazione interna del Comune, addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, con individuazione dei ruoli, funzioni e compiti;
 18. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
 19. espletamento degli adempimenti burocratici previsti dalla legislazione vigente ivi incluso ogni onere derivante da interpretazione, applicazione della stessa oltre che da norme e regolamenti;
 20. consulenza tecnica in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
 21. supporto tecnico al Datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai rapporti istituzionali con gli enti pubblici deputati al controllo e alla vigilanza sul territorio;
 22. informazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008;
 23. assistenza per la gestione dei rapporti con gli enti preposti al controllo del territorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro (ASL, VV.FF. ISPSEL, Ispettorato del Lavoro, INAIL) e presenza in loco del RSPP in caso di visite ispettive di cui venga dato preavviso ed in caso di incidenti, infortuni o situazioni particolari;
 24. partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico competente , ai dirigenti e ai RLS;
 25. coordinamento con il medico competente;
 26. verifiche tecnico-ispettive interne nelle varie unità dei servizi del Comune;
 27. verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipanico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..) con relativa annotazione sul Registro di controllo degli edifici soggetti;

28. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività;
29. parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori;
30. organizzazione e coordinamento delle squadre degli addetti all'emergenza, al pronto soccorso ed alla lotta antincendio;
31. aggiornamento di planimetrie di evacuazione e di planimetrie della segnaletica di emergenza;
32. verifica idoneità attrezzature da lavoro ed indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi comuni al loro uso, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 359/99;
33. supporto al Datore di lavoro per il monitoraggio del programma di attuazione degli interventi per la sicurezza ed il controllo periodico del rispetto delle misure di prevenzione e protezione;
34. supporto sulla progettazione dei posti di lavoro, sulla scelta delle attrezzature, del vestiario, dei materiali e sulle innovazioni tecnologiche ai fini dell'igiene e della sicurezza;
35. almeno una visita ogni quattro mesi degli ambienti di lavoro e stesura del relativo verbale;
36. raccolta di eventuali segnalazioni relative a nuove problematiche ed esigenze in materia di sicurezza, da parte dei lavoratori e dei Datori di lavoro (DL);
37. aggiornamento della statistica degli infortuni;
38. aggiornamento, in presenza di interventi effettuati, della relazione annuale sullo stato di attuazione della sicurezza;
39. individuazione e redazione lista delle priorità di intervento sugli immobili;
40. supporto al datore di lavoro in merito alla corretta informazione, formazione e prescrizioni ai dipendenti circa le modalità di svolgimento delle proprie attività.
41. Predisposizione ed aggiornamento scadenziario corsi in materia di sicurezza sulla base degli elenchi forniti dall'amministrazione;

Il Comune di Jesi potrà chiedere al RSPP l'effettuazione di sopralluoghi straordinari che si intendono compresi nell'importo contrattuale; l'RSPP dovrà garantire la presenza presso la sede indicata entro 48 ore dalla chiamata, quando l'intervento sia ritenuto urgente, ed entro le 72 ore in tutti gli altri casi. La persona individuata quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi s'impegna ad essere presente, negli ambienti di lavoro, almeno una volta ogni due mesi.

Il servizio di RSPP dovrà essere espletato da persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.32 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e nominativamente indicata in sede di presentazione di offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali e dell'esperienza maturata. Il tecnico incaricato dovrà allegare apposita dichiarazione di accettazione alla nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, nel caso in cui il soggetto proposto dalla ditta aggiudicataria non fosse ritenuto idoneo per motivi collegati all'esperienza maturata nel settore della sicurezza o a prestazioni ritenute inadeguate dal Datore di lavoro, questi dovrà essere sostituito con altro soggetto e successivamente, se accettato, designato dal Datore di lavoro quale "responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione".

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto.

Il servizio dovrà essere reso in conformità a quanto riportato nel presente documento e, per quanto non in contrasto, alle Condizioni generali, Capitolato tecnico, Corrispettivi e Tariffe e della restante documentazione relativa all'iniziativa "Gestione Integrata sicurezza ed. 4" lotto 4 che si intende qui richiamata.

Qualora l'Aggiudicatario senza giustificati motivi non adempia alle condizioni indicate nel presente documento, potrà incorrere nella risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. Eventuali spese aggiuntive non concordate con l'Amministrazione rimarranno a carico della ditta aggiudicataria.

Al fine di non creare disservizi all'attività comunale l'Aggiudicatario dovrà garantire il suddetto servizio ininterrottamente per tutta la durata del contratto. L'aggiudicatario ha l'obbligo altresì di eseguire il servizio secondo le modalità riportate nel presente documento. In caso di aggiudicazione il fornitore dovrà comunicare all'Ente il nominativo oppure i nominativi dei referenti del servizio. L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente documento. L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Il corrispettivo fissato in sede di offerta deve rimanere invariato per tutta la durata contrattuale. L'Aggiudicatario comunicherà ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari. L'Aggiudicatario deve inoltre garantire contatti con il Comune di Jesi sempre attivi e funzionanti, quali un numero di telefono, un numero di fax, una segreteria telefonica. L'Aggiudicatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose del Comune di Jesi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto, anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Comune di Jesi da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi.

ART. 6 – PERSONALE: REQUISITI E OBBLIGHI

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Impresa aggiudicataria si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale.

L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della

stipulazione del relativo contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed, in particolare, il disposto dell'art. 4, comma 2, lettere a, b e c, nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e al D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgersi.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi.

ART. 7 – CONSEGNA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Tutta la documentazione prodotta durante l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere consegnata in formato cartaceo, al Comune di Jesi – P.zza Dell'indipendenza, 1 – 60035 Jesi (AN), nel numero di copie che il Committente richiederà e via PEC all'indirizzo protocollo.comune.jesi@legalmail.it.

ART. 8 VERIFICA DI CONFORMITA'

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi..

ART. 9 PENALI

L'Appaltatore deve garantire l'esatta e puntuale esecuzione del servizio, che deve essere effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente documento.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo,

quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Operatore economico. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore economico, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- attivazione da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o CONSIP di convenzione cui l'Amministrazione debba obbligatoriamente aderire in relazione a tale specifica tipologia di servizio o che proponga condizioni migliorative rispetto al contratto in essere;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente documento;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell'Operatore economico;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante ;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Jesi (pubblicato sul sito del committente);
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, espressa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Operatore economico con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare

o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

ART. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il servizio oggetto del presente documento verrà interamente finanziato con mezzi propri di bilancio.

I pagamenti saranno disposti su presentazione di regolare fattura in rate semestrali posticipate previa verifica del Direttore dell'esecuzione dell'esatto adempimento delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni nel certificato di pagamento è operata una trattenuta dello 0,50% che verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale della verifica di conformità del servizio reso.

La fattura in formato elettronico dovrà contenere l'esatta indicazione del servizio interessato, il CIG relativo alla presente gara, il numero e la data della determinazione dirigenziale con la quale si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto ed all'impegno di spesa, oltre i dati e le informazioni che la Amministrazione Comunale riterrà di chiedere.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratto;
- c) in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 iva esclusa, come fissato dalla l. 27/12/2017, n. 205, art. 1 commi 986 e 988, iva esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un adempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non vengono corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
- d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

La Società non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo

esecutivo.

Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate alla ditta e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, è applicabile il tasso d'interesse legale. In ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

ART. 12 - PAGAMENTO A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

In tale occasione l'Amministrazione Comunale provvede alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice dei contratti, ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice dei contratti.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE

L'impresa assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all'espletamento dell'appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa.

L'assunzione di tale responsabilità sarà documentata da una polizza assicurativa relativa a:

- copertura assicurativa RCT/RCO avente un massimale unico annuale di almeno €

1.000.000,00 (un milione di euro).

L'appaltatore assumerà a proprio carico l'intero onere economico di franchigie eventualmente previste nella predetta polizza.

La suddetta polizza dovrà essere sottoscritta con primaria Compagnia assicurativa operante nell'intero territorio nazionale e copia della stessa sarà consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma 1 del Codice dei contratti).

ART. 16 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore economico da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

La Stazione Appaltante potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'Operatore economico non acconsenta di modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali la Stazione Appaltante ha l'obbligo di aderire.

ART. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

ART. 18 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane Spa, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite

in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto per il presente servizio dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero da altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, fatta eccezione per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi.

Costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida, con semplice comunicazione scritta da parte dell'Ente alla Società sulla volontà di avvalersi della clausola risolutiva da inviare entro 8 (otto) giorni dalla scoperta dell'evento con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Si impegna pertanto ad inserire in ogni subcontratto inerente le prestazioni oggetto del presente appalto, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 19 – REVISIONE PREZZI

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

E' facoltà dell'appaltatore avanzare richiesta debitamente motivata di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile.

ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

ART. 21 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione

appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 22 – INCOMPATIBILITÀ

Per l'incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Al riguardo l'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione appaltante, i progettisti od il collaudatore statico in corso d'opera.

Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 23 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa aggiudicataria sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 e dal codice di comportamento del personale del Comune di Jesi approvato con delibera di Giunta Comunale n.32 del 30/1/2014.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 24 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

L'impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto con le modalità previste dal MEPA, nel termine che verrà previamente indicato dall'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lg. n. 50/2016 e smi la Stazione appaltante potrà chiedere l'esecuzione anticipata del contratto nelle more del perfezionamento dello stesso.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, imposte, tasse nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, si fa riferimento al Foro di Ancona.

ART. 26 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non previsto dal presente documento, l'Operatore economico si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con la Stazione Appaltante al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine della Stazione Appaltante .

ART. 27 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Andrea Bruni

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati della ditta aggiudicataria, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del

D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso.

Con il presente documento si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR.

La ditta aggiudicataria riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto del Titolare, la stessa sarà designata e istruita, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento del servizio, quale Responsabile esterna del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

ART. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente documento non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ART. 30 - RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente documento si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Operatore economico dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente documento: ARTICOLO 9 (Penali); ARTICOLO 10 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 16 (Recesso), ARTICOLO 26 (Controversie); ARTICOLO 30